



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO
COMUNE DI SALA CONSILINA (SA)



Provincia di Salerno

PROCEDURA APERTA ART. 60 DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18 APRILE 2016 CRITERIO:
DEL MINOR PREZZO (MASSIMO RIBASSO) ART. 95, COMMA 4, LETTERA B, D. L.gs N. 50 DEL
18 APRILE 2016.

SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRA-URBANO E CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI DAL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA: MULTIMATERIALE LEGGERO CER 150106, IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE CER 150101, FRAZIONE IN CARTA E CARTONE CER 200101, VETRO CER 200102, RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI CER 200301, RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE CER 200108, SFALCI DI POTATURA CER 200201, INGOMBRANTI MISTI CER 20.03.07, TESSILI 20.01.11 CER 20.01.38 LEGNO, CER 16.01.08 PNEUMATICI FUORI USO, CER 20.01.32- 20.01.34 - 08.03.18 - 1602.16 (RUP) RIFIUTI URBANI PERICOLOSI, CER 20.03.03 RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE E CER 20.03.99 RIFIUTI URBANI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI (CIMITERIALI) DEL COMUNE DI SALA CONSILINA (SA) IVI COMPRESO LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

CIG: 7434415157

- Il Bando di gara prevede quale requisito di idoneità professionale (in alternativa all'essere un impianto di destinazione finale o piattaforma di ricezione dei rifiuti) al numero 3 dell'art. 12.2, l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 8 (classe E o superiore) per attività di intermediazione e commercio rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, precisando che detto requisito non può essere oggetto di avvalimento;

-il Bando di gara prevede che nel caso di ATI il requisito di cui al punto 3 dell'art. 12.2 sopra descritto può essere posseduto in quota parte dalle singole ditte in modo da assicurare la completa erogazione dei servizi previsti nel C.S.A.;

-il Capitolato Speciale, in base ai dati riferiti all'anno 2016, prevede una produzione di rifiuti di circa 4.300 tonnellate l'anno;

-che l'iscrizione alla categoria 8 prevede:

- per la classe F l'intermediazione fino a 3.000 tonnellate l'anno;
- per la classe E l'intermediazione fino a 6.000 tonnellate l'anno.

Tanto premesso, si chiede di chiarire se:

QUESITO N. 1

Un operatore che al momento della presentazione dell'offerta possiede l'iscrizione alla Categoria 8 Classe F può essere ammesso a partecipare alla gara con l'impegno a provvedere all'iscrizione alla Categoria 8 Classe E in caso di aggiudicazione, ovviamente prima del raggiungimento del limite delle 3.000 tonnellate?

QUESITON.2

È consentita la partecipazione in ATI costituenda di due operatori ciascuno in possesso dell'iscrizione alla categoria 8 classe F, in cui un operatore (capogruppo mandataria 70%) tratta fino a 3.000 tonnellate e l'altro operatore (mandante 30%) la restante quota?



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO
COMUNE DI SALA CONSILINA (SA)



Provincia di Salerno

RISPSOTA 1

NO. I requisiti di partecipazione devono essere interamente posseduti alla data di presentazione dell'offerta essendo, l'iscrizione all'Albo gestori ambientale, requisito di partecipazione e non di esecuzione (Comunicato del Presidente dell'Autorità del 27/07/2017).

RISPSOTA 2

L'iscrizione all'albo gestori ambientali prevista dall'art. 212 comma 5 del D.lgs 152/2006 è ritenuta dalla normativa nazionale obbligatoria per lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto di rifiuti. La norma suddetta ha anche precisato che, data la delicatezza e la rilevanza ambientale delle predette attività il requisito deve essere posseduto da un soggetto che abbia particolari caratteristiche aziendali ed organizzative tali da connotarli a livello soggettivo e da non consentire lo svolgimento delle stesse da parte di soggetti terzi.

In sintesi l'iscrizione all'albo gestori ambientale, nella pertinente categoria e classe di appartenenza, rappresenta un requisito soggettivo di idoneità professionale di partecipazione alla gara, non suscettibile né di frazionamento né di cumulo, dovendo essere posseduto e dimostrato da ciascun operatore destinato a svolgere il servizio (Sentenza TAR Veneto n. 156 del 15/02/2016).

Premesso ciò la dicitura relativa al disciplinare di gara che testualmente recita "i requisiti di cui alle lettere 2 o 3 e 4 potranno essere posseduti in quota parte dalle singole ditte in modo da assicurare la completa erogazione dei servizi previsti nel C.S.A." si riferisce a ciascuna categoria di iscrizione ma non anche alla possibilità di cumulare i requisiti di diversi operatori economici per raggiungere la classe richiesta da bando per ciascuna categoria richiesta.

Padula, 30/04/2018

Il Responsabile della CUC

f.t.o. Dott. Beniamino Curcio